

Il giorno 18 del mese di gennaio dell'anno 2012 presso la sede di Confprofessioni in Viale America, 111 Roma è stato siglato il presente verbale di accordo

TRA

CONFPROFESSIONI

E

FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL e UILTUCS-UIL.

PREMESSO

- che in attuazione dell'articolo 26 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, l'art. 33, comma 12 e seguenti, della legge 183 del 12 novembre 2011 ha prorogato per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2012 le misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro, previste dall'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126 e dell'art. 53 del d.l. 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n.122;
- le Parti sottoscriventi la presente intesa avevano già dato attuazione alle suddette misure sulla base di quanto disposto dall'art. art. 1, comma 47, della legge n. 220 del 2010 per il periodo di imposta 2011

CONVENGONO

che l'accordo tipo allegato alla presente intesa, tenendo conto del ruolo e dei contenuti del contratto collettivo nazionale di lavoro sopra richiamato, nonché del carattere sussidiario rispetto ad eventuali intese anche verbali degli studi professionali ovvero aziendali per quanto riferibile alle società di servizi professionali secondo la sfera di applicazione del c.c.n.l. di riferimento, costituisce un modello utile per l'attuazione delle finalità perseguite dalla legislazione in materia fiscale di "imposta sostitutiva del 10% sulle componenti




accessorie della retribuzione corrisposte in relazione ad incrementi di produttività” e, pertanto, per il conseguimento dei relativi benefici per i lavoratori.

Gli studi/aziende, applicheranno dette agevolazioni fiscali a tali istituti, così come disciplinati nel contratto collettivo nazionale di lavoro applicato (quali, a mero titolo esemplificativo, il trattamento economico per lavoro supplementare e le somme riconducibili alle clausole elastiche e flessibili, straordinario, notturno, festivo e domenicale, nonché i premi di produttività ed ogni somma a tale titolo corrisposta) erogati dall'anno 2012, nei limiti ed alle condizioni previste dalla normativa applicabile e dalle indicazioni ministeriali e dell'Agenzia delle Entrate.


Le parti sono impegnate ciascuna per le proprie competenze ad assicurare l'informazione ai lavoratori ed agli studi/ aziende sui contenuti del presente accordo anche ai fini di una corretta applicazione.

Letto, confermato e sottoscritto

Per CONFPROFESSIONI



Per la FILCAMS-CGIL



Per la FISASCAT-CISL



Per la UILTUCS-UIL



Il giorno _____ del mese di _____ dell'anno 2012,

in _____ è stato siglato il presente verbale di accordo

TRA

CONFPROFESSIONI _____

E

FILCAMS-CGIL territoriale di _____

FISASCAT-CISL territoriale di _____


e UILTUCS-UIL territoriale di _____

PREMESSO

- che in attuazione dell'articolo 26 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e dell'art. 33, comma 12 e seguenti, della legge 183 del 12 novembre 2011 ha ~~anc~~ prorogato per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2012 le misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro, previste dall'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126 e dell'art. 53 del d.l. 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n.122;
- le Parti sottoscriventi la presente intesa avevano già dato attuazione alle suddette misure sulla base di quanto disposto dall'art. art. 1, comma 47, della legge n. 220 del 2010 per il periodo di imposta 2011

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

A decorrere dal 2012 la citata normativa di agevolazione fiscale riguarderà le disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori degli studi professionali e delle società di servizi riconducibili ai liberi professionisti, così come stabilito nella sfera di applicazione del predetto ccnl sottoscritto da Confprofessioni e da FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL e UILTUCS-UIL ed applicato dai datori di lavoro nella Regione, disciplinanti incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, in relazione a risultati riferibili all'andamento economico o agli utili dello studio professionale/impresa o ad ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività dello studio/azienda.



Gli studi/aziende, pertanto, applicheranno dette agevolazioni fiscali a tali istituti, così come disciplinati nel contratto collettivo nazionale di lavoro applicato nello studio (quali, a mero titolo esemplificativo, il trattamento economico per lavoro supplementare e le somme riconducibili alle clausole elastiche e flessibili, straordinario, notturno, festivo e domenicale nonché i premi di produttività ed ogni somma a tale titolo corrisposta) erogati dall'anno 2012, nei limiti ed alle condizioni previste dalla normativa vigente e dalle indicazioni ministeriali e dell'Agenzia delle Entrate.

Resta inteso che tale accordo si intende efficace a decorrere dalla data di sottoscrizione.

Gli studi professionali/imprese applicheranno le agevolazioni fiscali a tutti i loro dipendenti anche se occupati presso sedi o stabilimenti situati al di fuori della Regione

Gli studi/imprese informeranno i loro dipendenti dell'attuazione della presente intesa.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per la CONFPROFESSIONI _____

per la FILCAMS-CGIL territoriale _____

per la FISASCAT-CISL territoriale _____

per la UILTUCS-UIL territoriale _____

